

TI_GERICHTE 52.2017.192 vom 19. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.192

FR: TI_GERICHTE 52.2017.192 du 19 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2017.192 del 19 luglio 2017

Regeste

Ricorso di un'associazione in materia edilizia; requisiti di forma (firma)

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è la legittimazione attiva delle ricorrenti, che hanno partecipato al procedimento davanti all'istanza inferiore, sono particolarmente toccate dal giudizio impugnato ed hanno un interesse degno di protezione all'annullamento di quest'ultimo (art. 65 cpv. 1 legge di procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 3.3.1.1). Se la RI 1 e la RI 2 fossero legittimate a ricorrere davanti al Consiglio di Stato è invece questione di merito che verrà esaminata in appresso. Con queste precisazioni, il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Neppure le parti sollecitano l'assunzione di ulteriori prove.

E. 2.1

Giusta l'art. 21 cpv. 1 LE, contro le decisioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato e, contro le decisioni di quest'ultimo, al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere, prosegue la norma (cpv. 2), l'istante, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento del territorio e, in seconda istanza, il comune. Per l'art. 8 cpv. 1 seconda proposizione LE sono pure legittimate a far opposizione le organizzazioni costituite da almeno 10 anni cui compete, in base agli statuti, la salvaguardia dei beni tutelati dalla legge. In base all'art. 1 del decreto esecutivo del 22 febbraio 1995 che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell'art. 8 LE, sono legittimate a ricorrere (recte : a fare opposizione) le organizzazioni elencate in allegato. Secondo l'art. 3 cpv. 1 del medesimo decreto, le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'art. 8 cpv. 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell'elenco di quelle legittimate a ricorrere (recte : a fare opposizione).

E. 2.2

In concreto, la RI 1 è menzionata al n. 5 dell'elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione allegato al citato decreto del 22 febbraio 1995. Di principio, come del resto ammesso dal Governo (cfr. giudizio impugnato, pag. 2), era dunque legittimata ad opporsi alla domanda di costruzione presentata dalla resistente e, successivamente, a ricorrere contro la licenza edilizia rilasciata dal municipio. Lo stesso valeva invero anche per la RI 2,

a prescindere dal fatto ch'essa non figura nell'elenco menzionato. Determinante non era infatti quest'ultima circostanza, posto che l'iscrizione è facoltativa e non ha dunque carattere costitutivo (cfr. art. 3 cpv. 1 decreto esecutivo 22 febbraio 1995), bensì il fatto che la RI 2 è stata fondata nel _____ ed ha come scopo, tra l'altro, quello di proteggere il paesaggio e gli insediamenti dall'alterazione, dalla deturpazione e dalla distruzione nonché di favorire l'inserimento armonioso nel territorio delle costruzioni e degli impianti per traffico, se del caso intervenendo nel processo legislativo o inoltrando i necessari rimedi giuridici (cfr. art. 2 n. 1 e 2, art. 3 n. 7 del suo statuto in lingua tedesca, consultabile sul sito < www._____.ch > ; cfr. STA 52.2013.208 del 17 giugno 2014 consid. 2.2.). Pure la RI 2 rientra(va) pertanto nel novero delle organizzazioni di principio legittimate ad opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LE e, quindi, a ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia. Contrariamente a quanto ritenuto dall'Esecutivo cantonale, non era dunque necessario esaminare la legittimazione ricorsuale della RI 2 giusta l'art. 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451), poiché la stessa era già data in base al diritto (edilizio) cantonale. Da questo profilo, il giudizio impugnato non può dunque essere seguito. Irrilevante è d'altronde il fatto che la RI 2 non avesse presentato ricorso autonomamente, dato che in base al suo statuto (cfr. art. 6 n. 3) la RI 1, quale sua sezione cantonale, era/è infatti legittimata ad inoltrare l'impugnativa anche a nome e per conto dell'associazione centrale.

E. 3

Secondo l'art. 10 cpv. 1 LPAm, gli allegati devono essere scritti in lingua italiana e firmati dalle parti o dai loro patrocinatori. Il ricorso 15 settembre 2016 al Consiglio di Stato è stato inoltrato dalla RI 1, anche a nome e per conto della RI 2, a firma di _____. Secondo il Governo, controverso non è tanto il potere di rappresentanza di quest'ultimo, ovvero il fatto che l'impugnativa sia stata sottoscritta dal solo vicepresidente, quanto piuttosto la volontà del CD, concretamente non comprovata, di interporre il ricorso in rassegna al momento della sua presentazione. Inutile sarebbe poi, apparentemente, la successiva ratifica dell'atto da parte del CD. La tesi governativa non è condivisibile.

E. 3.1

Giusta l'art. 54 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210) le persone giuridiche hanno l'esercizio dei diritti civili tosto che siano costituiti gli organi a ciò necessari conformemente alla legge ed agli statuti. Esse esercitano i loro diritti civili per mezzo dei loro organi, i quali sono chiamati ad esprimerne la volontà (cfr. art. 55 cpv. 1 CC). Nell'ambito di una procedura giudiziaria, le persone giuridiche agiscono per il tramite degli organi che le rappresentano. Il potere di rappresentanza degli organi di una persona giuridica, rispettivamente dei suoi rappresentanti contrattuali, è determinato dalla sua organizzazione nonché dalle disposizioni speciali relative alla forma giuridica da essa adottata (cfr. Bruno Cocchi/Francesco Trezzini/Giorgio A. Bernasconi, Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 236 seg.).

E. 3.2

La RI 1 è un'associazione ai sensi degli art. 60 segg. CC. Giusta l'art. 69 CC, la direzione - che, nella prassi, può assumere anche altre denominazioni - ha il diritto e il dovere di curare gli interessi dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà concesse dagli statuti. La norma attribuisce all'organo direttivo il diritto e il dovere di occuparsi della gestione corrente e di rappresentare l'associazione. Secondo dottrina e giurisprudenza, per le

associazioni non iscritte a registro di commercio (cfr. art. 52 cpv. 2 CC) - qual è la RI 1 - ciascun membro della direzione dispone del potere di rappresentanza, a meno che una limitazione dello stesso sia stata altrimenti resa nota in modo adeguato. Dal profilo materiale, l'estensione del potere di rappresentanza è comunque circoscritta a quegli atti (giuridici) che sono conformi allo scopo sociale (cfr. DTF 117 IV 437 consid. 1c per il diritto di presentare querela; Anton Heini/Urs Scherrer in : Basler Kommentar, ZGB I, Basilea 2014, ad art. 69 n. 32 segg.; Anton Heini/Wolfgang Portmann/Matthias Seemann , Grundriss des Vereinsrechts, Basilea 2009, pag. 130 n. 414 seg.; Hans Michael Riemer in : Berner Kommentar, ZGB, Das Personenrecht, Berna 1990, ad art. 69 n. 67). In sostanza, ciascuno membro dell'organo direttivo di un'associazione non iscritta a registro di commercio può fare, in nome della stessa, tutti gli atti conformi allo scopo sociale (Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser , Gesellschaftsrecht, 11 ed., Berna 2012, § 20 n. 69; cfr., per analogia, art. 718 cpv. 1 seconda proposizione e 718 a cpv. 1 codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220).

E. 3.3

Secondo l'art. 5 dello statuto della RI 1, vigente al momento dell'inoltro del ricorso al Consiglio di Stato e prodotto dalla ricorrente quale doc. D, gli organi sociali della stessa erano a) l'assemblea dei soci, b) il CD e c) la commissione di revisione dei conti. In base al citato statuto, il CD era formato da un minimo di 9 ad un massimo di 15 membri, eletti dall'assemblea (art.

E. 3.4

Come illustrato, la RI 1 era legittimata ad inoltrare ricorso contro la licenza edilizia (art. 21 cpv. 2 LE in combinazione con l'art.

E. 8

cpv. 1 seconda proposizione LE e l'art. 1 decreto esecutivo 22 febbraio 1995). Ancorché lo statuto vigente al momento determinante non si esprimesse al riguardo, la presentazione del ricorso rientrava senz'altro nelle competenze del CD. La si può in effetti considerare come un'iniziativa opportuna per il conseguimento dello scopo sociale (cfr. pure art. 6 n. 3 dello statuto della RI 2). Nessuno pretende del resto il contrario (cfr. giudizio impugnato, pag. 5). Conseguentemente, in assenza di una diversa regolamentazione dei poteri di firma iscritta a registro di commercio o altrimenti notificata, a ciascun suo membro, e quindi anche a _____ quale membro del CD e vicepresidente dell'UP, competeva il potere di rappresentare (con firma individuale) la RI 1 e, dunque, di inoltrare per conto di quest'ultima (nonché della RI 2) il ricorso contro il permesso rilasciato dal municipio. Tanto bastava per considerare che la RI 1 avesse impugnato validamente la licenza edilizia concessa alla qui resistente. Contrariamente a quanto preteso dal Governo, fuorviato dall'eccezione sollevata da quest'ultima in sede di risposta, non era invece necessario dimostrare, a mano di un verbale di seduta, la volontà (della maggioranza dei membri) del CD di ricorrere, poiché l'atto compiuto dal membro di direzione legittimato a rappresentare l'associazione, ovvero da un suo organo, esprime direttamente la volontà di quest'ultima (cfr. art. 55 CC; Cocchi/Trezzini/Bernasconi , op. cit., pag. 237). Del resto, non vi era motivo alcuno di dubitare della volontà (interna) della ricorrente di impugnare la licenza edilizia, posto che se la (maggioranza dei membri del CD della) RI 1 non fosse stata d'accordo con l'introduzione dell'impugnativa per mano del suo vicepresidente, nulla le avrebbe impedito di (decidere di) ritirare il gravame. Ferme queste premesse, non vi era

quindi neppure necessità di (dimostrare la volontà interna di) ratificare a posteriori l'operato del vicepresidente. Ogni approfondimento di questo aspetto, cui il Governo ha accennato senza trarne chiare conclusioni, è pertanto superfluo. L'atto di ricorso 15 settembre 2016, sottoscritto da persona legittimata a tale scopo, era dunque ricevibile ed avrebbe dovuto essere esaminato nel merito. 4. 4.1. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa va accolta. Di conseguenza, il giudizio impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel merito il ricorso 15 settembre 2016. 4.2. Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico della resistente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). La stessa rifonderà inoltre alle ricorrenti, assistite da un legale, adeguate ripetibili per questa istanza (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 7 marzo 2017 (n. 994) del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Governo affinché esamini nel merito il ricorso 15 settembre 2016. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dell'CO 2, la quale verserà un identico importo alle ricorrenti a titolo di ripetibili. A queste ultime viene retrocessa la somma di fr. 1'500.- versata quale anticipo delle presumibili spese processuali. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.